



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Direzione Generale - Coordinamento Affari Generali ed Elezioni
Responsabile Dott.ssa Roberta Lotti
Collaboratrice: Dott.ssa Daniela Lorefice

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEO PER LA PREMIALITÀ

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale 9 Luglio 2019, n. 765;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTA** la legge 4 novembre 2005, n. 230 “Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari” ed, in particolare, l’articolo 1, comma 16;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*” ed, in particolare, l’articolo 9 relativo all’istituzione del fondo per la premialità;
- VISTE** le delibere del 24 e 25 ottobre 2019 con le quali il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico, hanno rispettivamente espresso parere favorevole ed approvato l’emanazione del *Regolamento per la disciplina del fondo di ateneo per la premialità*;
- RAVVISATA** quindi la necessità di emanare il Regolamento in esame

DECRETA

- ARTICOLO 1 -** È emanato il “*Regolamento per la disciplina del fondo di ateneo per la premialità*”, che forma parte integrante del presente provvedimento.
- ARTICOLO 2 -** Il Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell’ateneo.

Visto il Direttore Generale

Il Rettore
Prof.ssa Maria Del Zompo
(sottoscritto con firma digitale)



Direzione per il Personale

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEO PER LA PREMIALITÀ

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

- 1) Il presente regolamento disciplina la costituzione del fondo premiale e le modalità di attribuzione dei compensi aggiuntivi ai professori, ai ricercatori e al personale tecnico-amministrativo, ai sensi dell'articolo 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 1, comma 16, della legge 5 novembre 2005, n. 230.

Articolo 2

Costituzione e alimentazione del fondo per la premialità

- 1) Il Fondo è costituito e alimentato con le seguenti risorse:
 - a) risparmi derivanti dall'esito delle procedure di attribuzione degli scatti triennali ai docenti di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - b) somme attribuite dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca a ciascuna università, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR, di cui all'articolo 9, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - c) risorse provenienti dal recupero dei compensi per incarichi esterni eventualmente svolte dal personale senza la preventiva autorizzazione dell'Ateneo, di cui all'articolo 53, comma 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - d) ulteriori risorse destinate alla premialità e previste dalla legge, da Regolamenti d'Ateneo o da deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
- 2) Ai sensi dell'articolo 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Fondo può essere integrato con una quota di risorse provenienti da finanziamenti pubblici o privati. I finanziamenti pubblici e privati possono integrare il Fondo unicamente se non vi siano previsioni ostative di compensi al personale da parte del finanziatore o da regolamentazioni sulla base delle quali i finanziamenti sono erogati. La mancanza di tali previsioni ostative è attestata dal Responsabile dell'attività.

Articolo 3

Modalità di utilizzo del fondo per la premialità

- 1) Il Fondo per la premialità è finalizzato ad attribuire compensi incentivanti a professori, ricercatori e personale tecnico amministrativo che abbiano contribuito direttamente o indirettamente all'acquisizione e alla gestione di finanziamenti pubblici o privati.
- 2) Il Fondo è inoltre finalizzato ad attribuire una retribuzione aggiuntiva a professori e ricercatori in relazione agli impegni, ulteriori rispetto a quelli obbligatori, in attività di ricerca, didattica e gestionale.
- 3) La retribuzione aggiuntiva può essere corrisposta a condizione che siano stati affidati incarichi specifici e che non siano già state attribuite altre indennità o compensi relativi a tali incarichi.
- 4) Gli incarichi devono avere per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrino nei compiti e

doveri di ufficio.

- 5) Gli incarichi relativi all'attività didattica non possono avere per oggetto affidamenti di corsi di insegnamento o attività di supporto alla didattica che sono già disciplinati con l'apposito Regolamento di Ateneo.
- 6) Le tipologie di incarichi attribuibili relativamente alle attività aggiuntive di didattica, ricerca e gestionali sono definite dal Senato Accademico.

Articolo 4

Modalità di attribuzione dei compensi al personale

- 1) I compensi previsti dal presente Regolamento devono essere congrui per il tipo di funzioni e incarichi svolti e per il periodo cui gli stessi fanno riferimento, e sono attribuiti con le modalità e secondo criteri deliberati del Consiglio di Amministrazione.
- 2) I compensi, a valere su finanziamenti pubblici e privati sono erogati dopo la riscossione del finanziamento, su richiesta del responsabile dell'attività che individua d'intesa con il Direttore di Dipartimento, per i professori e i ricercatori, o il Direttore Generale, per il personale tecnico amministrativo, anche l'entità degli stessi spettanti al personale coinvolto.
- 3) Non possono in ogni caso essere erogati compensi ai professori e ricercatori che non siano in possesso nel triennio precedente di almeno due prodotti della ricerca inseriti nella piattaforma IRIS e validi ai fini della VQR dell'area scientifica di appartenenza.

Articolo 5

Limiti relativi ai compensi erogabili

- 1) I compensi erogabili annualmente ai sensi del presente Regolamento non potranno essere superiori al 50% della retribuzione annua lorda del soggetto interessato, anche se lo stesso è coinvolto in più progetti.

Articolo 6

Entrata in vigore e norme finali

- 1) Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web dell'ateneo.
- 2) Il presente Regolamento si applica a tutti gli incarichi conferiti a decorrere dal 1° gennaio 2019, anche se relativi a finanziamenti acquisiti in data antecedente.
- 3) Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia, le norme sull'ordinamento universitario e le disposizioni contenute nello Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari e nei Regolamenti di Ateneo.